

Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

Art. 19

(Sdemanializzazione)

- 1.** La sdemanializzazione di beni del demanio marittimo regionale è autorizzata dalla Giunta regionale e successivamente disposta con decreto della struttura competente in materia di demanio marittimo, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento da parte della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione dell'avvenuta perdita della caratteristica di demanialità marittima.
- 2.** Nelle more della conclusione del procedimento di sdemanializzazione è autorizzata l'occupazione dei beni di cui sia stata accertata la perdita della caratteristica di demanialità marittima, subordinatamente al pagamento del relativo canone.
- 3.** Con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le procedure, i criteri, le modalità e i termini della procedura di sdemanializzazione e successiva alienazione dei beni sdemanializzati.